

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale:

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.

SOMMARIO:

Preambolo

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Capo II – Successione nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca

Art. 2 - Disposizioni sulla successione nella proprietà di beni immobili e sulla regolazione di rapporti su beni immobili

Art. 3 - Subentro nella proprietà di beni mobili

Art. 4 - Successione nei rapporti

Art. 5 - Disposizioni finali

Art. 6 - Norma finanziaria

Capo III – Disposizioni per la conclusione del processo di riordino

Art. 7 – Beni mobili

Art. 8 - Realizzazione di opere. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015

Art. 9 - Avvalimento di personale. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 22/2015

Art. 10 - Trasferimento delle funzioni ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

Art. 11 - Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo

Art. 12 - Entrata in vigore

Allegato A – Provincia di Lucca: individuazione dei beni e dei rapporti per la successione della Regione Toscana, a norma dell'articolo 10, comma 16 ter, della l.r. 22/2015

Allegato B – Individuazione dei beni mobili della provincia di Lucca oggetto di trasferimento alla Regione

Allegato C – Individuazione delle centraline dell'aria della provincia di Lucca oggetto di trasferimento alla Regione

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto il Titolo V, articolo 117, quarto comma della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del ... 2017;

Considerato quanto segue:

1. Il processo di riordino delle funzioni della province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2015, con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, mediante gli accordi organizzativi previsti dall'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015, ovvero, in mancanza, della disciplina prevista dal comma 16 ter dell'articolo medesimo. Gli accordi sono stati recepiti, per la parte relativa ai beni immobili e ai rapporti onerosi, con l.r. 16/2017, relativamente alla Città metropolitana di Firenze e alle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, residuando quindi da disciplinare la successione nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca;
2. Per la provincia di Lucca, la Giunta regionale, in assenza dell'intesa tecnica di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2017, ha dovuto procedere ai sensi dell'articolo 10, comma 16 ter, della legge regionale medesima, approvando la deliberazione 3 aprile 2017, n. 326, di proposta dell'accordo, a cui non ha fatto seguito la trasmissione di alcun elemento di valutazione entro il termine di quindici giorni previsto dalla legge;
3. E' opportuno comunque riprodurre, anche per la provincia di Lucca, la disciplina sostanziale già dettata dalla l.r. 16/2017, con gli adeguamenti del caso;
4. Con la definizione della successione per la provincia di Lucca, a conclusione del processo legislativo di riordino delle funzioni provinciali, è opportuno operare alcuni interventi normativi, che riguardano il completamento della successione di tutti gli enti locali interessati al riordino, in particolare per consentire il più agevole trasferimento di beni mobili, la realizzazione di opere che restano nella competenza degli enti locali, la gestione dei contributi regionali ai comuni capoluoghi, la definizione dei rapporti tra le province, i comuni e le unioni nel caso di mancata stipulazione degli accordi che li riguardano; è altresì opportuno disporre per l'eventuale trasferimento di personale aggiuntivo, nei limiti assunzionali previsti dalla l.r. 70/2015, nel caso in cui emergano ulteriori effettive esigenze organizzative della Regione per lo svolgimento delle funzioni trasferite;
5. È opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell'urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti;

Approva la presente legge

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La presente legge, a norma dell'articolo 10, comma 16 ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"), dispone sulla successione, in favore della Regione Toscana, nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca.
2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro nei beni e per la regolazione dei rapporti, conseguenti alla successione di cui al comma 1 e alla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015), e per la conclusione del processo di riordino.
3. Le disposizioni contenute nell'allegato A alla presente legge si applicano per quanto non diversamente previsto dalla presente legge.

Capo II

Successione nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca

Art. 2

Disposizioni sulla successione nella proprietà di beni immobili e sulla regolazione di rapporti su beni immobili

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili della provincia di Lucca secondo quanto previsto dall'allegato A della presente legge. Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le diverse decorrenze stabilite espressamente dall'allegato medesimo. Resta fermo l'immediato utilizzo dei beni che risultano già in uso dalla Regione.
2. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all'allegato A, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dalla provincia e dall'ufficio regionale competente in materia di patrimonio.
3. Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, la provincia di Lucca continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015.
5. La Regione Toscana e la provincia di Lucca provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati nell'allegato A, con le specifiche ivi previste per singoli immobili. L'atto di cessione in uso per funzioni è corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l'immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso la provincia di Lucca continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015.
6. L'allegato A indica la regolazione del rapporto con la provincia di Lucca per l'utilizzo, fino a diversa collocazione logistica del personale regionale, di immobile che resta in locazione alla provincia medesima.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui all'allegato A. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi da 2 a 4, della l.r. 16/2017; il riferimento agli allegati alla suddetta l.r. 16/2017 si intende riferito anche all'allegato A alla presente legge.
8. Ai beni immobili che non rientrano tra quelli trasferiti ai sensi dell'allegato A si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 16/2017. La cessazione dei vincoli è subordinata alla stipulazione, salvo rinuncia della Regione, di tutti gli atti di cessione in uso per funzioni previsti nell'allegato medesimo.
9. Per il trasferimento dei canali irrigui della provincia di Lucca si provvede ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 16/2017.

Art. 3

Subentro nella proprietà di beni mobili

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili, di cui agli allegati B e C, dalla data stabilita nella Parte Terza dell'allegato A.
2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà della provincia di Lucca, ancorché contenuto negli elenchi ricognitivi degli allegati B e C.
3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti nell'allegato B, al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.
4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell'ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 4

Successione nei rapporti

1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi e passivi, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati nell'allegato A, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

Art. 5

Disposizioni finali

1. La provincia di Lucca resta titolare dei rapporti che, quantunque relativi alle funzioni trasferite alla Regione, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2015, fino all'estinzione dei rapporti medesimi.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 è stimata la spesa di euro 212.550,00 per l'anno 2017 e di euro 211.350,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte per l'importo di euro 187.550,00 relativamente all'anno 2017 e di euro 186.350,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" e per l'importo di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 06 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti" del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo III

Disposizioni per la conclusione del processo di riordino

Art. 7

Beni mobili

1. Se alla data del verbale di consegna dei beni mobili di cui agli allegati B e C alla presente legge e agli allegati alle deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, commi 1, 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015, risultano ulteriori beni mobili da trasferire, al trasferimento della proprietà di detti beni alla Regione a titolo gratuito si provvede direttamente con il verbale di consegna.

Art. 8

Realizzazione di opere. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015

1. Al comma 4 ter dell'articolo 11 della l.r. 22/2015, le parole "di strade" sono sostituite dalle seguenti: "di difesa del suolo e di viabilità regionale", e dopo la parola "reciprocità" sono inserite le seguenti: "o per la realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011".

Art. 9

Avvalimento di personale. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 22/2015

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2015, dopo le parole "di cui al comma 5 del medesimo articolo 10." è inserito il seguente periodo: "Il decreto di nomina del commissario può prevedere l'assegnazione di personale in avvalimento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, a supporto delle attività commissariali."

Art. 10

Trasferimento delle funzioni ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

1. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, le parole da "le risorse regionali" fino a "oggetto di riordino" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse regionali sono attribuite, fino all'anno 2017, a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall'anno 2018, le risorse regionali sono attribuite unicamente a titolo di esercizio delle funzioni nella stessa misura dell'anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell'anno 2017; i medesimi criteri si applicano per l'esercizio delle funzioni che, a norma dell'articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Città metropolitana;"

2. Al comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, le parole "Mediante l'accordo di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Mediante l'accordo di cui al comma 3".
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
"9 bis. Se all'entrata in vigore della presente disposizione non è stato stipulato l'accordo di cui al comma 3 o intese preliminari per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla stipulazione dell'accordo, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all'ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall'ente subentrante, ferme restando a carico di quest'ultimo le spese per l'utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l'ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l'ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l'ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all'utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni."

Art. 11

Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo

1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale, in relazione a effettive emergenti esigenze organizzative di svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, può procedere al trasferimento di ulteriori unità di personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, per l'esercizio delle funzioni trasferite di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2015, ovvero per l'esercizio di funzioni di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, della legge medesima. Le esigenze organizzative sono previamente definite con deliberazione della Giunta regionale. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale, previo esperimento delle medesime procedure degli accordi integrativi di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015. Il personale può essere trasferito anche se non risulti aver svolto la funzione alla data dell'entrata in vigore della l. 56/2014.
2. Ai trasferimenti di personale di cui al comma 1 del presente articolo si applicano l'articolo 7, comma 7, l'articolo 8, commi 2 e 8, e l'articolo 9, commi 5 e seguenti, della l.r. 22/2015; detti trasferimenti sono effettuati nell'ambito della capacità assunzionale derivante dal riordino previsto dalla l. 56/2014 e nei limiti delle corrispondenti risorse individuate dall'articolo 20, comma 1, della l.r. 70/2015, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. La deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo stabilisce la data del trasferimento; provvede altresì alla modifica dell'allegato D alla l.r. 70/2015, relativamente alla tabella 3 sul Costo del personale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione illustrativa

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale: “Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca conseguenti il riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.”

Con la presente proposta di legge si intende completare il processo di trasferimento dei beni e dei rapporti dalle province alla Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015, disponendo sulla successione relativa alla provincia di Lucca. A tal fine, in mancanza dell’intesa tecnica e del conseguente accordo, come disciplinati dall’articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015, la Giunta regionale ha attivato lo specifico procedimento previsto dall’articolo 10, comma 16 ter, della l.r. 22/2015, approvando la deliberazione 3 aprile 2017, n. 326, di proposta dell’accordo, trasmessa il 18 aprile alla provincia di Lucca. La provincia di Lucca non ha inviato osservazioni o richieste di integrazione, per cui, con la presente proposta di legge, si provvede alla disciplina della successione, riguardando questa anche beni immobili e rapporti onerosi.

In relazione alla conclusione del processo di riordino, la proposta di legge opera alcune integrazioni alla disciplina della successione e alcune modifiche della l.r. 22/2015, per consentire il più agevole compimento di attività di competenza della Regione e degli enti locali interessati.

L’articolo 1 individua l’oggetto della legge e precisa che le disposizioni contenute negli allegati (riproduttivi, salvo adeguamenti formali, di quelli trasmessi alla provincia di Lucca con DGR 326/2017) si applicano per quanto non previsto diversamente dalla legge medesima.

Il Capo II disciplina la successione nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca.

L’articolo 2 tratta della successione nella proprietà di beni immobili e della regolazione di rapporti su beni immobili, nonché della successione nella proprietà di beni mobili, in analogia a quanto disposto dalla l.r. 16/2017 (di recepimento degli accordi con le altre province): decorrenza del trasferimento dei beni immobili, trascrizioni, gestione transitoria dei beni da parte della provincia e rimborso delle spese da parte della Regione, cessioni in uso per funzioni, rapporti di assegnazione dei caselli idraulici; in più, si richiama la regolazione del rapporto per l’utilizzo di un bene immobile che resta in locazione alla provincia e si stabilisce che la cessazione dei vincoli di destinazione dei beni immobili già trasferiti alla provincia e non oggetto di successione è subordinata alla stipulazione di tutti gli atti di cessione in uso indicati nell’allegato A.

L’articolo 3 tratta del subentro nella proprietà di beni mobili, anche in questo caso con norme analoghe a quelle della l.r. 16/2017.

L’articolo 4 si occupa della successione nei rapporti, con rinvio a quanto previsto nell’allegato A.

L’articolo 5 detta disposizioni finali sulla titolarità dei rapporti non trasferiti, con norma di identico tenore a quella prevista dalla l.r. 16/2017.

L’articolo 6 indica la copertura finanziaria delle spese previste. Si rinvia, nel merito, a quanto specificato nella relazione tecnico finanziaria.

Il Capo III detta disposizioni per la conclusione del processo di riordino.

L’articolo 7 consente di trasferire beni mobili ulteriori in sede di verbale di consegna. La norma è finalizzata a semplificare le procedure (evitando di dover procedere a formalizzare accordi integrativi o addirittura, per la provincia di Lucca, a modifiche di legge) per il trasferimento di beni residui che emergano in occasione

della redazione dei verbali di consegna (che, come è noto, sono redatti tra parti consenzienti), ed estende questa previsione anche ai beni mobili delle altre province e della Città metropolitana.

L'articolo 8 modifica l'articolo 11 della l.r. 22/2015 estendendo la disciplina ivi prevista alle opere di difesa del suolo e alla realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011. Trattasi di opere per le quali continua a permanere, a norma dell'articolo 10 della l.r. 22/2015, la competenza della provincia o della città metropolitana, ancorché in materie trasferite.

L'articolo 9 consente di assegnare personale in avvalimento gratuito anche al commissario nominato per la realizzazione di opere che restano di competenza degli enti locali.

L'articolo 10 dispone alcune modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015. Interviene anzitutto per consolidare le risorse che sono concesse ai comuni capoluoghi a seguito del trasferimento di funzioni e del connesso personale. Dal 2018, pertanto, le risorse saranno attribuite nella stessa misura dell'anno 2017, senza ulteriori verifiche sullo svolgimento delle funzioni da parte del personale trasferito, al fine di riportare la disciplina a regime nella situazione ordinaria, e nel rispetto delle scelte organizzative dell'ente locale subentrante.

Lo stesso articolo interviene poi per stabilire disposizioni transitorie nel caso in cui non siano stati ancora stipulati gli accordi tra le province, i comuni capoluoghi e le unioni, o almeno intese preliminari. In attesa della stipulazione degli accordi, la norma dispone che le province rendano disponibili idonei locali (comunque siti nel comune nel quale si trovava il personale trasferito) e beni mobili e strumentali per consentire all'ente subentrante di utilizzarli in autonomia. Ciò al fine di facilitare, in attesa dell'accordo, la piena gestione delle funzioni da parte dell'ente subentrante. La procedura comporta che, in caso di mancato trasferimento del personale da parte dell'ente subentrante nei locali messi a disposizione e alla presa in carico di locali e beni, si intende che questo rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all'utilizzo dei locali messi a disposizione della provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni.

Con l'occasione si provvede anche ad apportare una modifica formale (comma 2 della pdl) di errore materiale su rinvio interno all'articolo 13 della l.r. 22/2015.

L'articolo 11 prevede una "norma di chiusura" del processo di riordino del personale, consentendo accordi integrativi, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale, per l'eventuale trasferimento di personale aggiuntivo qualora si riscontrino emergenti esigenze organizzative per l'esercizio delle funzioni trasferite. Sarà la Giunta regionale a indicare con propria deliberazione dette esigenze, dopodiché si potrà procedere ad accordi organizzativi integrativi, previo sperimento della medesima procedura prevista dall'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015. Il tutto è vincolato al limite assunzionale già identificato, per l'intero riordino delle funzioni provinciali, dalla l.r. 70/2015 (articolo 20, comma 1: euro 40.794.415,20, a fronte di un effettivo utilizzo – a oggi – di spesa di personale pari a quella indicata nell'allegato allegato D alla l.r. 70/2015, tabella 3 Costo del personale, come modificata con l.r. 16/2017).

L'articolo 12 dispone sull'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposta di legge

Titolo: Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca conseguenti il riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

□ Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

la presente proposta di legge ha l'obiettivo di completare il processo di trasferimento dei beni e dei rapporti dalle province alla Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015, disponendo sulla successione relativa alla provincia di Lucca. A tal fine, in mancanza dell'intesa tecnica e del conseguente accordo, come disciplinati dall'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015, la Giunta regionale ha attivato lo specifico procedimento previsto dall'articolo 10, comma 16 ter, della l.r. 22/2015, approvando la deliberazione 3 aprile 2017, n. 326, di proposta dell'accordo, trasmessa il 18 aprile alla provincia di Lucca. La provincia di Lucca non ha inviato osservazioni o richieste di integrazione, per cui, con la presente proposta di legge, si provvede alla disciplina della successione, riguardano questa anche beni immobili e rapporti onerosi.

In relazione alla conclusione del processo di riordino, la proposta di legge opera alcune integrazioni alla disciplina della successione e alcune modifiche della l.r. 22/2015, per consentire il più agevole compimento di attività di competenza della Regione e degli enti locali interessati.

• Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente):

La proposta interviene in attuazione di disposizioni di legge regionale (l.r. 22/2015) che attengono a loro volta al processo di attuazione della legge 56/2014.

□ Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La proposta asseconda il processo di attuazione della legislazione statale in materia di riordino delle funzioni delle province, ed è quindi intrinsecamente compatibile.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La proposta, oltre a dare attuazione a norme regionali, contiene modifiche testuali agli articoli 11, 11 bis e 13 della l.r. 22/2015.

10. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

L'intervento è coerente con i richiamati principi.

5. **Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

La proposta non presenta profili di interferenza con l'ordinamento comunitario.

Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

Per quanto detto al punto precedente, la legge non richiede notifica alla Commissione europea.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta è redatta nel rispetto dei principi in materia di qualità della normazione.

Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e le relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento.

Il testo della proposta è conforme alle regole di drafting.

Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Non sussistono norme strettamente riconducibili alle categorie indicate. Le limitate disposizioni derogatorie alla disciplina vigente hanno effetti per il futuro.

Congruenza dei termini previsti per l'adozione di eventuali atti attuativi

I termini previsti sono congrui al raggiungimento delle finalità della legge.

Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

La proposta di legge non interviene per modificare rapporti giuridici instauratisi per effetto di precedente disciplina.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca conseguenti il riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.

.....

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**) X
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa(**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**) X

- varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

- complessivi € 635.250,00
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
1 / 03 (Titolo 1)	€187.550,00	€186.350,00	€186.350,00	€560.250,00
1/06 (Titolo 1)	€25.000,00	€25.000,00	€25.000,00	€ 75.000,00
Totale	€212.550,00	€211.350,00	€211.350,00	€ 635.250,00

5. spesa annua a regime: € 211.350,00
6. oneri di gestione: **nessuno**

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

L'articolo 2 della proposta di legge prevede l'approvazione delle norme sulla successione nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca, come definita nell'allegato A. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili avviene a titolo gratuito, come anche la cessione in uso per funzioni. A titolo gratuito è anche la successione non immediata nella proprietà di beni immobili, prevista per casi particolari dall'allegato A.

Nella tabella A sezione "Analisi quantitativa" sono rappresentati, dettagliatamente per voce di spesa, gli oneri di gestione relativi ai beni immobili trasferiti nella titolarità o ceduti in uso per funzioni alla Regione, stimati in complessivi euro 185.000,00 e che, con l'articolo 2 della presente proposta di legge, divengono

oneri di funzionamento delle strutture regionali. La stima dell'importo sopra indicato è stata effettuata sulla base dei costi già sostenuti a titolo di rimborso spese nel 2016 per le stesse finalità.

Le spese connesse al trasferimento della proprietà dei beni immobili è esente da oneri fiscali (in base all'art.1, comma 96 lett. b, della Legge n. 56/2014), mentre per i beni immobili ceduti in uso o in comodato d'uso gli oneri connessi alle spese di trascrizione e registrazione (se dovute) sono stimati in un ammontare massimo di euro 400,00 per ciascun immobile; tenuto conto che gli immobili soggetti a tale cessione risultano complessivamente 3, (riferimento paragrafo 2, parte prima, dell'allegato A, alla proposta di legge) la spesa una-tantum da sostenere nell'anno 2017 ammonta a totali euro 1.200,00.

Inoltre, per effetto di quanto previsto dal paragrafo 3, parte prima, dell'allegato A alla proposta di legge, è stimata la spesa di euro 25.000,00 annui derivante dal rimborso da parte della Regione alla provincia di Lucca per l'utilizzo dell'immobile di cui la provincia risulta in locazione passiva in proporzione ai mq. effettivamente occupati. L'importo sopra indicato è stato stimato basandosi sulla base dei costi già sostenuti a titolo di rimborso spese nel 2016 per le stesse finalità.

Le spese connesse al trasferimento di tre autovetture di cui all'articolo 3, esenti da oneri fiscali (in base all'art.1, comma 96 lett. b, della Legge n. 56/2014), come dettagliati nell'allegato A, parte Terza della proposta di legge, è stimato in euro 450,00 per ciascuna, afferenti ai costi di assicurazione, per un totale complessivo di euro 1.350,00 annui.

L'articolo 11 della proposta di legge non determina spese aggiuntive. Trattasi di "norma di chiusura" finalizzata a consentire l'eventuale completamento del trasferimento di personale con successivi accordi. Rimane integro il limite assunzionale già derivante dall'articolo 20, comma 1, della l.r. 70/2015, pari a euro 40.794.415,20, a fronte di un effettivo utilizzo – a oggi – di spesa di personale pari a 39.495.204,00 (allegato D alla l.r. 70/2015, tabella 3 Costo del personale, come modificata con l.r. 16/2017). Le caratteristiche della norma, la cui applicazione è solo eventuale in ragione di successive esigenze organizzative a oggi ancora da valutare, non permette una quantificazione della spesa, il cui impatto massimo rimane comunque determinato entro il citato importo stabilito dall'articolo 20, comma 1, della l.r. 70/2015.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Tabella A: dettaglio oneri di gestione relativi ai beni immobili trasferiti nella titolarità della regione o ad essa ceduti in uso o in comodato d'uso

Tipologia di spesa	Ammontare annuo stimato
Servizi di pulizia, disinfestazione, vigilanza, spese per materiale di pronto soccorso, servizi igienici e raccolta differenziata rifiuti, spese per segnaletica int. e parcheggi	€ 40.000,00
Spese per la manutenzione ordinaria e gestione di impianti	€ 35.000,00
Spese per illuminazione, riscaldamento, acqua e utenze varie	€ 82.000,00
Imposte e tasse su immobili (art. 49 D. Lgs. N. 22/97)	€ 8.000,00
Premi e oneri assicurativi / resp. civile verso terzi (L.R. n. 38/95 e D. Lgs. n. 626/94)	€ 20.000,00
TOTALE	€185.000,00

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge avviene con imputazione esatta agli stanziamenti previsti nelle missioni e programmi del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 dettagliati nella sezione successiva.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1. variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:
 1. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Missione n. _____ Programma n. _____

2. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
Missione n. _____ Programma n. _____

3. utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
Missione n. _____ Programma n. _____

.....

2. variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:
utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Missione n. _____ Programma n. _____

1.istituzione di una nuova tipologia di entrata
Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2. incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

3. copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione n. _____ Programma n. _____

4. imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente: X

Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma n. 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti"

Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma n. 06 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti"

GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

1. variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

1. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

2. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

3. utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

.....

2. variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1. istituzione di una nuova tipologia di entrata
Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2. incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

3. copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____

.....

4. imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente: **X**

Anno 2018

Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma n. 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti"

Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma n. 06 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti"

Anno 2019

Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma n. 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti"

Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma n. 06 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti"

- RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

X

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore _____

Testo vigente	Testo coordinato
Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014)	Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014)
<p style="text-align: center;">Art. 11 Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all’articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014 . Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa l.r. 61/2014 .</p> <p>2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all’articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014 . Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa l.r. 61/2014 .</p> <p>2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 68/2011 , in particolare per l'esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.</p> <p>3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020.</p> <p>4. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l'attività di VIA, volte all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4 bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi.</p> <p>4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di strade di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21 della l.r.</p>	<p>oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 68/2011 , in particolare per l'esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.</p> <p>3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020.</p> <p>4. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l'attività di VIA, volte all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4 bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi.</p> <p>4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di difesa del suolo e di viabilità regionale di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>68/2011, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione.</p>	<p>cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità o per la realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 bis</p> <p style="text-align: center;">Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti</p> <p>1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:</p> <p>a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;</p> <p>b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea;</p> <p>c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 - 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all'esaurimento</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 bis</p> <p style="text-align: center;">Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti</p> <p>1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:</p> <p>a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;</p> <p>b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea;</p> <p>c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 - 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all'esaurimento dei</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>dei singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all'individuazione delle modalità operative;</p> <p>d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nonché nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all'articolo 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;</p> <p>e) per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;</p> <p>f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;</p> <p>g) nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.</p> <p>2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntuale individuazione. La successione nei</p>	<p>singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all'individuazione delle modalità operative;</p> <p>d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nonché nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all'articolo 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;</p> <p>e) per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;</p> <p>f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;</p> <p>g) nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.</p> <p>2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntuale individuazione. La successione nei</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l'effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell'arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell'arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la definizione a seguito di richiesta dell'interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all'ente locale.</p> <p>3. Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 10, comma 6, può determinare ritardi nello svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle risorse previste nel bilancio regionale:</p> <p>a) in alternativa all'avvalimento da parte dell'ente locale del personale trasferito alla Regione, che si provveda mediante nomina di commissari ad acta per la realizzazione delle opere e degli interventi che restano nella competenza degli enti locali. Il commissario è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sostituzione degli organi dell'ente competenti in via ordinaria, ai sensi e per gli effetti della l.r. 53/2001 e del regolamento</p>	<p>procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l'effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell'arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell'arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la definizione a seguito di richiesta dell'interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all'ente locale.</p> <p>3. Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 10, comma 6, può determinare ritardi nello svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle risorse previste nel bilancio regionale:</p> <p>a) in alternativa all'avvalimento da parte dell'ente locale del personale trasferito alla Regione, che si provveda mediante nomina di commissari ad acta per la realizzazione delle opere e degli interventi che restano nella competenza degli enti locali. Il commissario è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sostituzione degli organi dell'ente competenti in via ordinaria, ai sensi e per gli effetti della l.r. 53/2001 e del regolamento emanato con decreto</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>emanato con decreto del Presidente della Giunta 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”), che si applicano salvo quanto espressamente stabilito dalla presente lettera. La proposta di avvalimento vale come accertamento della situazione di fatto che pregiudica il regolare svolgimento del funzionamento dell'ente e, conseguentemente, non comporta l'adozione di atti di diffida ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 53/2001, né l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 4 bis e 4 ter. Nei casi disciplinati dalla presente disposizione si applica l'articolo 8, comma 8, lettera b), della l.r. 53/2001 sulla prosecuzione dell'attività commissariale. Alla corresponsione della sola indennità al commissario provvede la Regione, quando è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge, ovvero quando è già stato approvato il progetto esecutivo per le opere e gli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 10. Le opere per le quali è stato nominato un commissario ai sensi della presente lettera possono essere trasferite alla competenza regionale con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 9, quando le risorse necessarie alla realizzazione o al completamento siano nella disponibilità del bilancio regionale; in tal caso, la Regione subentra anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate in favore dell'ente locale;</p> <p>b) che si provveda mediante nomina di commissari regionali, al fine di far fronte all'arretrato, previa deliberazione della Giunta regionale che individua le opere e gli interventi e le risorse utilizzabili ai sensi del bilancio regionale. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Costituiscono presupposti della nomina la sussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 ovvero della situazione di consistente arretrato delle opere o degli interventi la cui realizzazione è divenuta di competenza della Regione; in tali casi, il</p>	<p>del Presidente della Giunta 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”), che si applicano salvo quanto espressamente stabilito dalla presente lettera. La proposta di avvalimento vale come accertamento della situazione di fatto che pregiudica il regolare svolgimento del funzionamento dell'ente e, conseguentemente, non comporta l'adozione di atti di diffida ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 53/2001, né l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 4 bis e 4 ter. Nei casi disciplinati dalla presente disposizione si applica l'articolo 8, comma 8, lettera b), della l.r. 53/2001 sulla prosecuzione dell'attività commissariale. Alla corresponsione della sola indennità al commissario provvede la Regione, quando è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge, ovvero quando è già stato approvato il progetto esecutivo per le opere e gli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 10. Il decreto di nomina del commissario può prevedere l'assegnazione di personale in avvalimento ai sensi dell'articolo 10 comma 6 a supporto delle attività commissariali. Le opere per le quali è stato nominato un commissario ai sensi della presente lettera possono essere trasferite alla competenza regionale con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 9, quando le risorse necessarie alla realizzazione o al completamento siano nella disponibilità del bilancio regionale; in tal caso, la Regione subentra anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate in favore dell'ente locale;</p> <p>b) che si provveda mediante nomina di commissari regionali, al fine di far fronte all'arretrato, previa deliberazione della Giunta regionale che individua le opere e gli interventi e le risorse utilizzabili ai sensi del bilancio regionale. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Costituiscono presupposti della nomina la sussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 ovvero della</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>commissario può essere nominato anche tra soggetti esterni alla Regione, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione precedentemente competente alla realizzazione. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente lettera, si applicano le altre disposizioni della l.r. 53/2001, relative ai commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge, e del d.p.g.r. 49/R/2009.</p> <p>4. La Regione, competente per effetto del trasferimento delle funzioni per le verifiche sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, subentra di diritto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana di Firenze. Resta ferma la decorrenza anticipata del subentro della Regione per le funzioni trasferite ai sensi della l.r. 61/2014, e dal 1° gennaio 2016, per effetto del trasferimento stabilito dalla presente legge, per le restanti funzioni in materia di rifiuti. Le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano anche agli altri enti cui la funzione è stata trasferita ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.</p> <p>5. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti.</p> <p>6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Restano ferme, in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, l'esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della data di decorrenza della successione stabilita dal presente articolo, e l'esclusione a ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio della funzione prima della data del subentro.</p>	<p>situazione di consistente arretrato delle opere o degli interventi la cui realizzazione è divenuta di competenza della Regione; in tali casi, il commissario può essere nominato anche tra soggetti esterni alla Regione, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione precedentemente competente alla realizzazione. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente lettera, si applicano le altre disposizioni della l.r. 53/2001, relative ai commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge, e del d.p.g.r. 49/R/2009.</p> <p>4. La Regione, competente per effetto del trasferimento delle funzioni per le verifiche sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, subentra di diritto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana di Firenze. Resta ferma la decorrenza anticipata del subentro della Regione per le funzioni trasferite ai sensi della l.r. 61/2014, e dal 1° gennaio 2016, per effetto del trasferimento stabilito dalla presente legge, per le restanti funzioni in materia di rifiuti. Le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano anche agli altri enti cui la funzione è stata trasferita ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.</p> <p>5. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti.</p> <p>6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Restano ferme, in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, l'esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della data di decorrenza della successione stabilita dal presente articolo, e l'esclusione a ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva,</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p style="text-align: center;">Art. 13 - Disposizioni generali</p> <p>1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.</p> <p>2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.</p> <p>3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.</p> <p>4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come "decreto ministeriale 14 settembre 2015", gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro</p>	<p>posti in essere nell'esercizio della funzione prima della data del subentro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 - Disposizioni generali</p> <p>1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.</p> <p>2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.</p> <p>3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.</p> <p>4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come "decreto ministeriale 14 settembre 2015", gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>aventi i medesimi requisiti; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. n. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.</p> <p>5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:</p> <p>a) ai singoli comuni capoluoghi;</p> <p>b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.</p> <p>6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica l'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale 14 settembre 2015. I principi di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell'ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttività e alle indennità contrattualmente previste, e all'applicazione uniforme degli istituti della contrattazione di livello regionale, si</p>	<p>aventi i medesimi requisiti; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. n. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.</p> <p>5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:</p> <p>a) ai singoli comuni capoluoghi;</p> <p>b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.</p> <p>6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica l'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale 14 settembre 2015. I principi di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell'ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttività e alle indennità contrattualmente previste, e all'applicazione uniforme degli istituti della contrattazione di livello regionale, si</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>provvede con il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016.</p> <p>7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:</p> <p>a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo, come indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, esclusi gli operai forestali, riferito al momento del trasferimento. Dette premialità sono attribuite, a decorrere dall'anno 2016 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, non considerando i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo medesimo;</p> <p>b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Pistoia; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a);</p> <p>c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Livorno; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a) riferite al personale della provincia medesima;</p> <p>d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo, indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento; le risorse regionali sono attribuite a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;</p> <p>e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alla lettera a), questi sono ridotti proporzionalmente.</p> <p>8. Abrogato.</p>	<p>provvede con il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016.</p> <p>7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:</p> <p>a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo, come indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, esclusi gli operai forestali, riferito al momento del trasferimento. Dette premialità sono attribuite, a decorrere dall'anno 2016 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, non considerando i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo medesimo;</p> <p>b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Pistoia; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a);</p> <p>c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Livorno; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a) riferite al personale della provincia medesima;</p> <p>d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo, indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento; le risorse regionali sono attribuite, fino all'anno 2017, a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall'anno 2018, le risorse regionali sono attribuite unicamente a titolo di esercizio delle funzioni nella stessa misura dell'anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell'anno 2017; i medesimi criteri si applicano per l'esercizio delle funzioni che, a norma dell'articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Città metropolitana;</p> <p>e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alla lettera a), questi sono ridotti proporzionalmente.</p> <p>8. Abrogato.</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 2 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.</p>	<p>9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 3 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.</p> <p>9 bis. Se all'entrata in vigore della presente disposizione non è stato stipulato l'accordo di cui al comma 3 per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla sua stipulazione, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all'ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall'ente subentrante, ferme restando a carico di quest'ultimo le spese per l'utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati. L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, per le funzioni trasferite alla Regione, restano a ogni effetto di competenza della provincia i procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento di violazioni avvenute prima della data di trasferimento della funzione.</p> <p>10 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D bis della presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), già di competenza delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta</p>	<p>funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l'ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l'ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l'ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all'utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni.</p> <p>10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati. L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, per le funzioni trasferite alla Regione, restano a ogni effetto di competenza della provincia i procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento di violazioni avvenute prima della data di trasferimento della funzione.</p> <p>10 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D bis della presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), già di competenza delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>regionale, sulla base della proposta dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione.</p> <p>11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.</p> <p>12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni.</p>	<p>regionale, sulla base della proposta dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione.</p> <p>11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.</p> <p>12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni.</p>

Allegato A - Provincia di Lucca: individuazione dei beni e dei rapporti per la successione della Regione Toscana, a norma dell'articolo 10, comma 16 ter, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' O IN ALTRI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito il trasferimento a titolo gratuito alla Regione Toscana della proprietà, o degli altri diritti reali specificamente indicati, dei seguenti beni immobili che risultano idonei all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
1.1. Casello idraulico di Montescendi, Via per Camaiole, Lucca, magazzino e alloggio di servizio	fg. 105, part. 254, sub. 5-6-7-8-9	€ 403.038,72	Proprietà
1.2. Casello idraulico di S. Gemignano, Via dell'Abetone e del Brennero, Lucca	fg. 27, part. 583, sub. 1-2-3-4-5-6	€ 711.967,63	Proprietà

1.3. Casello idraulico di Saltocchio, Via dell'Abetone e del Brennero, Lucca	fg. 58, part. 821, sub. 1-2-3-4-5	€ 170.363,76	Proprietà
1.4. Casello idraulico in via Risorgimento 1, Viareggio	fg. 21 part. 347	€ 137.912,88	Proprietà
1.5. Centro visite Sibolla, loc. Ferranti, Altopascio	CF: fg. 7 part. 644 CT: fg. 7 partt. 643, 326, 190, 318 e 197	€ 716,00 (fabbricati) + € 41.254,31 (terreni)	Proprietà

La proprietà è trasferita alla Regione a decorrere dalla data prevista dalla legge di approvazione del presente allegato, fatte salve le diverse decorrenze di seguito specificate. La legge indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

I caselli idraulici di cui ai punti 1.2 e 1.3 risultano ancora intestati alla Regione Toscana, in quanto la Provincia di Lucca non ha mai perfezionato gli adempimenti relativi alla pubblicità immobiliare a seguito del precedente trasferimento dalla Regione Toscana. A seguito del trasferimento che si dispone con la legge di approvazione del presente allegato, resta ferma la trascrizione precedentemente effettuata a favore della Regione Toscana.

Il bene di cui al punto 1.4 è trasferito a decorrere dalla data del verbale di consegna, con la quale si dà atto che il bene medesimo non è occupato da soggetti terzi.

La Giunta regionale si impegna ad approvare un protocollo d'intesa con gli enti locali sulle attività da svolgersi per la valorizzazione della riserva naturale nella quale è collocato il bene di cui al punto 1.5, in particolare per garantire la più ampia fruizione pubblica dell'area per scopi didattici e per la diffusione dei valori ambientali.

Per i canali di irrigazione e relative canalette di derivazione, ubicati nei comuni di Lucca, Capannori e Porcari, compresi manufatti e pertinenze, come risultanti dalla consistenza dei beni già oggetto di trasferimento dalla Regione Toscana alla Provincia di Lucca (verbale di consegna del 24 luglio 2007, depositato presso il Settore Patrimonio della Regione Toscana e relativa documentazione agli atti), si procede con successiva ricognizione e trasferimento dei beni che risultano ancora funzionali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8 della legge regionale 16/2017.

§2. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicate, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano idonei al soddisfacimento delle medesime finalità, come da planimetrie agli atti:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
2.1. Palazzo Ducale, Cortile Carrara, Lucca - porzione P.T.	fg. 196, part. 141, sub. 1-2 escluso locali centralino e c.t.	cessione d'uso per funzione
2.2. Palazzina ex Guardie, Cortile degli Svizzeri, Lucca - porzione piano T-1-2	fg. 196, part. 208, sub. 1/parte, 2 e 3/parte	cessione d'uso per funzione
2.3. Immobile in Viareggio – ex INAPLI – Via Belluomini	fg. 22, part. 314 sub. 1-2 (sub.2 palazzina uffici)	cessione d'uso per funzione

L'uso sui suddetti beni è concesso a titolo gratuito in “cessione in uso per funzione” alla Regione. Fino alla data di stipulazione dell’atto di cessione in uso, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015.

A seguito della contestuale stipulazione degli atti di cessione in uso per funzione relativi agli immobili di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, per l’immobile di cui al punto 2.3 denominato “ex Inapli” è stabilito che:

- l’intero complesso resterà in via definitiva nella proprietà della Provincia e ad esso si applicheranno le medesime disposizioni dell’articolo 11, comma 2, della l.r. 16/2017, per la cessazione dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione regionale;
- l’atto di cessione in uso del bene prevederà, in caso di ristrutturazione del complesso immobiliare, che la Provincia eseguirà i lavori di ristrutturazione anche per gli spazi necessari agli uffici regionali della formazione professionale, per una superficie di uffici complessiva pari a circa mq.150, e per le sale riunioni che rimangono di pertinenza del complesso ristrutturato e disponibili all’uso anche da parte della Regione; su tali spazi, dopo la ristrutturazione sarà mantenuto il diritto d'uso a favore della Regione, per tutto il tempo in cui resteranno attribuite alla stessa tali funzioni; nel corso dei lavori, in caso di incompatibilità dell’attività lavorativa dei dipendenti regionali, la Provincia reperirà, a proprie spese, altri idonei spazi nel Comune di Viareggio, concordandoli con la Regione, affinché sia assicurata la regolare continuità e funzionalità dei servizi; al termine dei lavori, la Provincia concederà nuovamente l'uso dei locali nello stesso stabile, ristrutturati e idonei, per la formazione professionale.

Gli atti di cessione in uso per funzione regoleranno in via definitiva il rapporto fra le parti e gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali spese a comune (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) faranno capo alla Regione in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali o, ove esistenti, alle tabelle millesimali. Decorso il termine di trenta anni, la cessione in uso per funzioni sarà rinnovata secondo le modalità previste dalla legge nel caso di perdurante esercizio delle funzioni da parte della Regione.

La trascrizione degli atti di costituzione del diritto in uso per funzioni di cui sopra è effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015; la cessione dei beni a titolo gratuito alla Regione è per tutta la durata di esercizio di almeno una delle funzioni trasferite ai sensi della medesima l.r. 22/2015.

§3. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi, previo assenso del proprietario, parte del bene immobile specificatamente indicato, e attualmente in locazione passiva alla Provincia, che risulta per detta parte correlato e destinato all'esercizio della funzione di formazione professionale, trasferita ai sensi della l.r. 22/2015. Le spese derivanti dall'utilizzo di cui sopra saranno rimborsate dalla Regione Toscana alla Provincia di Lucca in proporzione ai mq. occupati dalla Regione medesima.

Descrizione del bene in locazione e ubicazione	Identificazione catastale dell'immobile
3.1. Immobile in Lucca, Via Vecchia Pesciatina, piano 1°	fg. 113, part. 711

PARTE SECONDA: SUCCESSIONE NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI INERENTI AI BENI IMMOBILI

§4. La Regione provvederà alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, ecc.) relative ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 2.

§5. Sui beni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 sussiste assegnazione di alloggio in favore di dipendenti trasferiti alla Regione. La legge che approva il presente allegato regolerà le modalità di definizione dei rapporti con gli interessati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7 della l.r. 16/2017.

PARTE TERZA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' SU BENI MOBILI E MOBILI REGISTRATI

§6. E' stabilito il trasferimento alla Regione Toscana, a norma dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015, della proprietà dei beni mobili, in uso e funzionanti, identificati nei seguenti elenchi:

- 1) allegato B – beni mobili
- 2) allegato C – centraline

Con il trasferimento dei beni mobili informatici, salvo casi particolari legati alle condizioni di acquisto della licenza, sono altresì trasferiti a titolo gratuito alla Regione i software di postazione, di supporto allo svolgimento delle funzioni trasferite; l'ente locale effettua la relativa comunicazione al licenziatario. In occasione del verbale di consegna, l'ente locale evidenzia i dati di inventario e le comunicazioni effettuate. Allo stesso modo, sono trasferiti i software di prodotto a licenza. Per i software di prodotto sviluppati dall'ente locale o di proprietà dello stesso, attinenti allo svolgimento delle funzioni trasferite, il presente accordo equivale a ogni effetto alla convenzione di riuso e la proprietà è trasferita a titolo gratuito alla Regione a norma del decreto legislativo 82/2005; all'atto della presa in carico i dati di inventario sono acquisiti nel verbale di consegna.

Sono altresì trasferiti, a integrazione degli elenchi allegati alla l.r. 9/2016, i seguenti automezzi:

- Fiat Panda 4x4 tg. CG128DN
- Fiat Panda 4x4 tg. EZ762XX
- Fiat Panda 4x4 tg. DT172CC

La presente Parte Terza, relativa al trasferimento dei beni di cui agli allegati B e C, è efficace dalla data di entrata in vigore della legge regionale che approva il presente allegato. La Regione subentra nella proprietà di detti beni a decorrere dalla presa in carico dei beni medesimi da effettuare mediante sottoscrizione del verbale di consegna.

PARTE QUARTA: SUCCESSIONE NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI CONNESSI ALLE FUNZIONI TRASFERITE

§7. E' stabilita la successione della Regione nei seguenti rapporti attivi e passivi connessi alle funzioni specificamente indicate:

FUNZIONE CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

7.1 La Regione Toscana succede, nella stessa posizione della provincia di Lucca, nei rapporti con i Comuni derivanti dai seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 125 del 3 luglio 2007, con la quale è stata approvata la Convenzione – regolamento di gestione “Gestione zona a regolamento specifico sulla pesca di Isola Santa” ed è stato individuato quale soggetto gestore il Comune di Careggine;

- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 6 marzo 2007, con la quale è stata approvata la Convenzione – regolamento di gestione “Gestione Zona a Regolamento Specifico per la pesca dell’Alto Serchio”, ed è stato individuato quale soggetto gestore il Comune di Camporgiano;
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71 del 30 aprile 2009, con la quale è stata approvata la Convenzione – regolamento di gestione “Gestione Zona a Regolamento Specifico per la pesca di Madonna del Bosco”, ed è stato individuato quale soggetto gestore il Comune di San Romano in Garfagnana;
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 151 del 9 giugno 2010, con la quale è stata approvata la Convenzione – regolamento di gestione “Gestione Zona a Regolamento Specifico per la pesca Torrente Lima”, ed è stato individuato quale gestore il Comune di Bagni di Lucca.

La durata di dette gestioni, in mancanza dell’approvazione del piano provinciale di pesca delle acque interne, prosegue fino all’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 4 bis della l.r. 7/2005, salvo diversa previsione del piano regionale per la pesca nelle acque interne. La successione non comporta specifici oneri sul bilancio regionale, ed è efficace dalla data di entrata in vigore della legge che approva il presente allegato.

FUNZIONE AGRICOLTURA:

- 7.2.** La Regione Toscana succede, nella stessa posizione della Provincia di Lucca, nella concessione in comodato d’uso gratuito all’azienda Ersu Spa di n. 1 container, trasferito in proprietà alla Regione ai sensi del paragrafo 6, per la realizzazione di punti di stoccaggio delle carcasse degli animali morti per il successivo invio agli impianti di smaltimento - Registro contratti Provincia di Lucca n. 3 – classificazione 6.6.3 7/12/2011. La concessione in comodato d’uso è stata sottoscritta il 7 dicembre 2011, e ha durata quinquennale rinnovabile alla scadenza per altri cinque anni. Il rapporto di comodato continua ad avere efficacia fino al sessantesimo giorno successivo alla data del trasferimento del bene, con le caratteristiche e gli obblighi a carico delle parti previsti dall’atto di comodato; entro tale data la Regione può provvedere al rinnovo del comodato con Ersu Spa.
- 7.3** La Regione Toscana succede, nella stessa posizione della Provincia di Lucca, nella concessione in comodato d’uso gratuito all’azienda Ascit Spa di n. 1 container, trasferito in proprietà alla Regione ai sensi del paragrafo 6, per la realizzazione di punti di stoccaggio delle carcasse degli animali morti per il successivo invio agli impianti di smaltimento - Registro contratti Provincia di Lucca n. 4 – classificazione 6.6.3 20/12/2011. La concessione in comodato d’uso è stata sottoscritta il 20 dicembre 2011, e ha durata quinquennale rinnovabile alla scadenza per altri cinque anni. La Regione può provvedere al rinnovo del comodato con Ascit Spa.

Le suddette concessioni d’uso gratuito non comportano specifici oneri sul bilancio regionale.

FUNZIONI AMBIENTE (RIFIUTI, AIA, AUA, PARCHI E AREE PROTETTE, ecc.) E ENERGIA:

7.4 La Regione Toscana succede, nella stessa posizione della Provincia di Lucca, nei seguenti contratti di comodato gratuito, tra di loro connessi, concernenti la concessione da parte di privati dell'uso di terreni di loro proprietà, ricadenti nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla:

- contratto di comodato gratuito con privato, dell'8 agosto 2005, registrato a Lucca il 16 agosto 2005 al n. 3842 Agenzia delle Entrate – scadenza 8 agosto 2007, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, il proprietario del terreno “affida in via esclusiva il diritto di usare e disporre dei terreni palustri di sua proprietà, ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale provinciale del Lago di Sibolla, e la completa gestione della zona”. Per effetto della successione nel contratto di comodato da parte della Regione, è inteso che per gli interventi di cui all'articolo 5, primo trattino, del contratto medesimo non sono più operative le indicazioni ivi previste degli uffici provinciali ed è sufficiente il consenso del comodante;
- contratto di comodato gratuito con privato, del 23 novembre 2011 - scadenza 23 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, “il proprietario della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla” affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca “il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 266, 271 del Catasto Terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico”;
- contratto di comodato gratuito con privato, del 23 novembre 2011 - scadenza 23 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, “il proprietario della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla” affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca “il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 280, 281 del Catasto Terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico”;
- contratto di comodato gratuito con Pro.f.i s.r.l., del 24 novembre 2011 - scadenza 24 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, “il proprietario della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla” affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca “il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 261, 260, 259, 258 del Catasto terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la

realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico”;

- contratto di comodato gratuito con Azienda agricola Cavalieri del Tau Società Forestale Semplice, del 28 novembre 2011 - scadenza 28 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, l’Azienda “proprietaria della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla” affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca “il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 330, 286, e Foglio 10, particella 64 del Catasto Terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico”;
- contratto di comodato gratuito con privato, del 23 novembre 2011 - scadenza 23 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, “il proprietario della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla” affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca “il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 272, 274, 273 e particella 65 del foglio 10 Catasto Terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico”;
- contratto di comodato gratuito con privati, del 7 novembre 2011 - scadenza 7 novembre 2013, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza; con il comodato, “il proprietario della porzione di terreno attraversata dal percorso visita di collegamento tra il Centro Visita e il Giardino Didattico della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla” affida in via esclusiva alla Provincia di Lucca “il diritto di realizzare il percorso su porzione dei terreni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, di cui al Foglio 7 particelle 329, 285, 398 Catasto Terreni Comune di Altopascio, riportate nella tavola allegata, limitatamente alla fascia di terreno necessario per la realizzazione e la successiva gestione del percorso di collegamento tra centro visita e giardino didattico”.

La Provincia di Lucca darà atto alla Regione che le opere indicate nei suddetti contratti di comodato sono state regolarmente realizzate e che non sussistono obbligazioni scadute né interventi in corso che debbano essere conclusi; diversamente, la Provincia è tenuta alla regolare conclusione delle opere e all’adempimento delle obbligazioni scadute.

La successione non comporta specifici oneri sul bilancio regionale; la successione e le obbligazioni cui è tenuta la Regione, compreso quelle da ritenersi operative per il contratto di comodato di cui alla lettera a), decorrono dalla data di accettazione del subentro da parte del soggetto concedente l’uso del bene, successiva al trasferimento

della proprietà del bene di cui al paragrafo 1, punto 1.5. La mancata accettazione del subentro comporta a ogni effetto la continuità del rapporto con la Provincia di Lucca; è stabilito che la Provincia è comunque tenuta a garantire alla Regione Toscana, in qualità di ente competente per la funzione, il libero accesso ai terreni palustri di cui alla lettera a) e ai percorsi di collegamento di cui alle lettere da b) a g).



REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-05-2017 (punto N 2)

Proposta di legge

del 15-05-2017

N 2

Proponente

ENRICO ROSSI

VITTORIO BUGLI

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Luigi IZZI

Estensore MAURO TROTTA

Oggetto

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca conseguenti il riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.

Presenti

ENRICO ROSSI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO CECCARELLI

STEFANO CIUOFFO

FEDERICA FRATONI

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

MONICA BARNI

ALLEGATI N°8

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1	Si	Cartaceo+Digitale	Testo PdL successione Lucca
2	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione Illustrativa

3	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione Tecnico Normativa
4	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione Tecnico Finanziaria
5	Si	Cartaceo+Digitale	Testo Coordinato
A	Si	Cartaceo+Digitale	Successione Lucca
B	Si	Cartaceo+Digitale	Beni Mobili Lucca
C	Si	Cartaceo+Digitale	Centraline Lucca

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v), e z), e il Titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)";

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 326, avente per oggetto: Proposta di definizione dell'accordo con la Provincia di Lucca sul trasferimento dei beni e dei rapporti, a norma dell'articolo 10, comma 16 ter, della l.r. 22/2015;

Vista la nota dell'Assessore competente ai rapporti con gli enti locali n. 202043 del 18 aprile 2017, con la quale è stata trasmessa la DGR 326/2017, ed è stato richiesto di inviare, entro quindici giorni, eventuali osservazioni e integrazioni;

Considerato che la provincia di Lucca, alla data di adozione del presente atto, non ha trasmesso osservazioni o integrazioni alla proposta di definizione dell'accordo sul trasferimento dei beni e dei rapporti, a norma dell'articolo 10, comma 16 ter, della l.r. 22/2015, approvata con DGR 326/2017;

Vista la seduta del Comitato di Direzione tenutasi in data 11 maggio 2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di legge regionale “disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015”, disponendone l’inoltro al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile

Luigi Izzi

Il Direttore

Patrizia Magazzini